

L'Innominato S.p.A.
con unico azionista

Via G. Paglia, 1/D
24122 Bergamo - Italy
Phone +39 035 280111
Fax +39 035 225761
segreteria@percassi.it

Capitale Sociale
€ 13.000.000 I.V.
Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Imp.
di BG n. 03328460161
R.E.A. di BG n. 368813
Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da
parte della società Odissea S.r.l.
(ex art. 2497-bis del Cod. Civile)

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 2020 attraverso una connessione telematica si sono incontrate

- L'azienda L'INNOMINATO S.p.A. rappresentata dal Dott. Matteo Morandi

con

- Filcams CGIL rappresentata da Federico Antonelli;
- Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto;
- Uiltucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni;

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 da L'Innominato S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Paglia, n. 1/d che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 388 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione delle causali previste dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda il 27 marzo 2020, ai sensi dell'art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal di anzi richiamato Decreto.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la sospensione della totalità delle attività di vendita al pubblico, consequenzialmente interessando quelle correlate ed esercitate dalle strutture di supporto e staff dell'azienda.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, così come dettagliato in allegato per ogni unità produttiva e operativa. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO'PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere ai benefici di cui alla collocazione in Cassa Integrazione Guadagni in deroga in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede l'intervento della Cassa Integrazione in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19".
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale delle rispettive presenterà domanda di accesso all'indennità sopra emarginata nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 attraverso i portali di ogni Regione dove la società è presente.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, come elencato in allegato in
 - i. periodo di sospensione,
 - ii. numero di lavoratori interessati alla sospensione,e
 - iii. numero complessivo di ore settimanali.



L'Innominato S.p.A.
con unico azionista

Via G. Paglia, 1/D
24122 Bergamo - Italy
Phone +39 035 280111
Fax +39 035 225761
segreteria@percassi.it

Capitale Sociale
€ 13.000.000 I.V.
Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Imp.
di BG n. 03328460161
R.E.A. di BG n. 368813
Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da
parte della società Odissea S.r.l.
(ex art. 2497-bis del Cod. Civile)

- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
- f) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri su richiesta delle OO.SS. a livello territoriale per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- g) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- h) L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa.
- i) La società si impegna anche a comunicare a tutti i dipendenti che le prestazioni a sostegno del reddito richieste saranno anticipate direttamente dai diversi istituti di credito come previsto dalla Convenzione ABI sottoscritta dalle banche, dal governo e dalle parti sociali.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 così come integrato dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

L'Innominato S.p.A.



Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL

